

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELL' ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE N. 22
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA
NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

Proposta emendamento

1. All'articolo 2-*quinquies* dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
 3. *I dati personali dei minori non possono essere utilizzati per fini commerciali e non devono essere oggetto di profilazione salvo quando ciò sia necessario all'identificazione della minore età a garanzia dello stesso e della sicurezza e dell'affidabilità del servizio fornito dal titolare del trattamento.*
 4. *Con regolamento da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - del Garante per la protezione dei dati personali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - sono definiti gli interventi educativi e di formazione necessari a far acquisire ai minorenni un grado adeguato di consapevolezza dei rischi, delle conseguenze, delle misure di salvaguardia interessate, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali.*

Relazione illustrativa

I minori necessitano di una specifica tutela relativamente ai dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore (considerando 38 del Reg. UE 2016/76). L'emendamento proposto introduce nel nostro ordinamento le cautele previste dal considerando del Regolamento UE 2016/76.

L'articolo emendato traduce in norma alcuni dei principi del considerando del Regolamento europeo citato, prevedendo che i dati personali dei minori non possono essere utilizzati per fini commerciali e che il minore non deve essere oggetto di profilazione salvo per l'identificazione della minore età a garanzia dello stesso e della sicurezza e dell'affidabilità del servizio fornito dal titolare del trattamento (considerando 38 e 71). In linea con le previsioni della legge di delegazione europea, introduce la previsione di un provvedimento attuativo finalizzato a garantire l'acquisizione di una adeguata consapevolezza digitale da parte dei minorenni, in quanto appare necessario che la maturazione legata alla crescita anagrafica sia accompagnata da una formazione specifica, mirata allo sviluppo di competenze in ordine alle implicazioni giuridiche, economiche e comportamentali che derivano dalla prestazione del consenso al trattamento dei dati e dalla sottoposizione alla pubblicità targettizzata.

